

COMMISSIONE VII

CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

117.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAURO SEPPIA

INDICE

	PAG.
Sostituzioni:	
Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	3
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Petrocelli ed altri: Istituzione della soprintendenza archivistica per il Molise (2391)	3
Seppia Mauro, <i>Presidente</i> (gruppo PSI), <i>Relatore f.f.</i>	3, 4
Astori Gianfranco, <i>Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali</i>	4
Votazione nominale:	
Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	5
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Modalità di finanziamento per la realizzazione o il ripristino di strutture idonee ad ospitare spettacoli teatrali, musicali e cinematografici (3985)	5
Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	5, 7, 9, 10, 12, 13, 14
Bordon Willer (gruppo comunista-PDS)	13, 14
Del Bue Mauro (gruppo PSI), <i>Relatore</i>	9, 13
Rebulla Luciano, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i> ...	7, 9 10, 12, 13
Votazione nominale:	
Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	14

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 15,20.

WILLER BORDON, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Maria Luisa Sangiorgio e Ferdinand Willeit sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Edilio Petrocelli e Luciano Caveri.

Seguito della discussione della proposta di legge Petrocelli ed altri: Istituzione della soprintendenza archivistica per il Molise (2391).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Petrocelli ed altri: « Istituzione della soprintendenza archivistica per il Molise ».

Ricordo che nella seduta del 3 luglio scorso avevamo approvato in linea di principio, ai fini della trasmissione alle competenti Commissioni per il prescritto parere, l'emendamento del relatore 1.2 interamente sostitutivo dell'articolo 1.

Comunico che su tale emendamento la I Commissione Affari costituzionali ha espresso, in data 17 luglio 1991, il seguente parere:

« PARERE FAVOREVOLE

all'emendamento 1. 2

con la seguente condizione:

che sia aggiunto, in fine, il seguente comma: Per tutto il personale della so-

printendenza archivistica della Valle d'Aosta è richiesta la conoscenza della lingua francese, ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto speciale, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e degli articoli 51, 52, 53 e 54 della legge 16 maggio 1978, n. 196;

e con la seguente osservazione:

si invita la Commissione di merito a prevedere per la individuazione del personale destinato alla soprintendenza per la Valle d'Aosta lo stesso meccanismo previsto dalla proposta di legge in relazione alla soprintendenza per il Molise ».

Comunico, altresì, che la V Commissione bilancio ha espresso, in data 18 luglio 1991, parere favorevole sul medesimo emendamento.

Data l'assenza dell'onorevole Amalfitano, svolgerò io stesso le funzioni di relatore.

In ottemperanza alla condizione espressa nel parere della I Commissione affari costituzionali ho presentato, in qualità di relatore, il seguente subemendamento:

All'emendamento 1. 2 aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Per tutto il personale della soprintendenza archivistica della Valle d'Aosta è richiesta la conoscenza della lingua francese, ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto speciale, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e degli articoli 51, 52, 53 e 54 della legge 16 maggio 1978, n. 196.

0. 1. 2. 1.

GIANFRANCO ASTORI, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento 0.1.2.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1.2, interamente sostitutivo dell'articolo 1, così come modificato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

1. La dotazione organica assegnata alla soprintendenza archivistica istituita ai sensi dell'articolo 1 è costituita complessivamente da trentuno posti, la cui articolazione per qualifiche funzionali è stabilita con apposito provvedimento del Ministero per i beni culturali e ambientali previa corrispondente ristrutturazione in diminuzione degli organici attualmente previsti per gli Istituti archivistici.

Al fine di ottemperare alla condizione di cui al parere della Commissione bilancio, espresso in data 7 maggio 1991, in qualità di relatore ho presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 2.

2. 1.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 2 di cui, in qualità di relatore, ho chiesto la soppressione.

(È respinto).

L'articolo 2 s'intende pertanto soppresso.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

1. Le spese di gestione della nuova soprintendenza trovano copertura me-

diate pari riduzione della relativa posta di spesa sinora riservata alla soprintendenza archivistica per l'Abruzzo ed il Molise.

Al fine di ottemperare alla condizione di cui al parere della Commissione bilancio, espresso in data 7 maggio 1991, in qualità di relatore ho presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 3.

3. 1.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 3 di cui, in qualità di relatore, ho chiesto la soppressione.

(È respinto).

L'articolo 3 s'intende pertanto soppresso.

In qualità di relatore, ho presentato il seguente emendamento al titolo del provvedimento:

Modificare il titolo della proposta di legge con il seguente:

Istituzione delle Sovrintendenze archivistiche per il Molise e per la Valle d'Aosta.

GIANFRANCO ASTORI, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento volto a modificare il titolo della proposta di legge.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo, ai sensi del comma 2 dell'articolo 90 del regolamento.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Petrocelli ed altri: « Istituzione della soprintendenza archivistica per il Molise » con il seguente nuovo titolo: « Istituzione delle Sovrintendenze archivistiche per il Molise e per la Valle d'Aosta (2391).

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Hanno votato sì	28
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Amodeo, Aniasi, Bordon, Buonocore, Cafarelli, Casati, Caveri, Ceruti, Ciliberti, Cordati Rosaia, Del Bue, Di Prisco, Fachin Schiavi, Ferrari Bruno, Gelli, Latteri, Masini, Petrocelli, Pinto Renda, Pisicchio, Portatadino, Quercioli, Savino, Seppia, Soave, Tesini, Veltroni e Viti.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modalità di finanziamento per la realizzazione o il ripristino di strutture idonee ad ospitare spettacoli teatrali, musicali e cinematografici (3985).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modalità di finanziamento per la realizzazione o il ripristino di strutture idonee ad ospitare spettacoli teatrali, musicali e cinematografici ».

Ricordo che nella seduta del 25 giugno scorso la Commissione ha deliberato di chiedere alla Commissione bilancio il

riesame del parere espresso in data 2 ottobre 1990, nonché di trasmettere alle competenti Commissioni alcuni nuovi emendamenti ed un articolo aggiuntivo presentati dal relatore.

Comunico che la Commissione affari costituzionali ha espresso, nella seduta del 4 luglio 1991 parere favorevole.

Comunico, altresì, che la Commissione bilancio ha espresso, nella seduta del 18 luglio 1991 il seguente parere:

« PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 1. 20;

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 2. 20 a condizione che:

al comma 7 l'importo complessivo che i mutui che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere sia determinato in lire 260 miliardi;

il comma 8 sia così riformulato:

8. A tali fini è autorizzato il limite di impegno ventennale di lire 20 miliardi a decorrere dal 1992;

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 3. 20 a condizione che il comma 3 sia così riformulato:

3. Per le finalità di cui al precedente comma è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 5 miliardi a decorrere dal 1992 per alimentare:

a) il fondo di sostegno di cui al comma 1 per lire 3 miliardi a decorrere dal 1992;

b) il fondo speciale di cui al comma 1 per lire 2 miliardi a partire dal 1992;

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 5. 02, 5. 04 e 5. 05 in quanto suscettibili di determinare minori entrate la cui quantificazione non risulta adeguatamente dimostrata;

Conseguentemente, l'articolo 5, comma 1, del disegno di legge sia così riformulato:

1. All'onere derivante dall'articolo 2, commi 7, 8 e 9, e dall'articolo 3, comma 3, pari a lire 50 miliardi in ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede, per gli anni 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni relative ai medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 all'uopo utilizzando l'accantonamento "Realizzazione e ristrutturazione di impianti destinati agli spettacoli musicali, teatrali e cinematografici (di cui 25 mila milioni per rate ammortamenti mutui)".

Ricordo che nella seduta del 25 giugno scorso, il relatore ha presentato un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1 di cui, per maggior chiarezza, do nuovamente lettura:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

1. La presente legge definisce soggetti, procedure e modalità di finanziamento di programmi straordinari di interventi:

a) per la realizzazione di impianti permanenti adatti all'allestimento ed alla rappresentazione di spettacoli musicali e per il loro adeguamento alla normativa sulla sicurezza;

b) per l'acquisto, la costruzione, il completamento e la ristrutturazione di impianti di rilevanza locale destinati agli spettacoli teatrali e cinematografici o per il loro adeguamento alla normativa sulla sicurezza;

c) per la concessione di contributi a privati che acquistino, costruiscano, ristrutturino o adeguino alla normativa per la sicurezza impianti per spettacolo;

d) per la realizzazione, nei comuni con popolazione superiore a trecentomila abitanti, di aree attrezzate da destinare stabilmente alla installazione di circhi e delle strutture di spettacolo viaggiante;

e) per la realizzazione del palazzo del Cinema dell'Ente autonomo della Biennale di Venezia.

2. Gli interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e d), ad opera dei comuni, province e loro consorzi sono realizzati, secondo programmi approvati ogni anno con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, anche mediante l'affidamento in concessione a privati della realizzazione e della gestione delle opere. Agli interventi di cui al comma 1, lettere c), si provvede con le procedure previste dall'articolo 3.

3. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettere b), c) e d), si applica la riserva di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, come prorogato dall'articolo 17, comma 1, della legge 1° marzo 1986, n. 64.

4. L'intervento di cui al comma 1, lettera e), è realizzato sulla base di un programma approvato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, anche mediante l'affidamento in concessione a privati della progettazione e della realizzazione delle opere. Il comune di Venezia è autorizzato a concorrere al finanziamento dell'intervento e a costituire a favore dell'Ente autonomo della Biennale di Venezia il diritto di superficie sull'area idonea messa a disposizione, sulla quale l'ente potrà iscrivere ipoteca a garanzia del mutuo.

(Sostituisce il subemendamento 0.1.2.1. e gli emendamenti 1.2.1.3. e 1.4.).

1. 20.

È stato altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

All'Ente autonomo teatro comunale di Genova, in considerazione di maggiori

oneri dovuti all'apertura al nuovo teatro Carlo Felice, è assegnato un contributo straordinario di lire 3 miliardi per il 1991 e di lire 5 miliardi per il 1992.

Ai relativi oneri annuali si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1991-1993, utilizzando l'apposito accantonamento Tab. B « Rifiinanziamento della legge n. 217 del 1983, recante disciplina quadro del turismo, nonché interventi di carattere nazionale ed internazionale ».

1. 01.

Orsini Bruno.

LUCIANO REBULLA, *Sottosegretario di Stato per il turismo e per lo spettacolo*. Sono favorevole all'emendamento 1.20 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1.20 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 1.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Orsini Bruno 1.01. Poiché il presentatore è assente, si intende che vi abbia rinunciato.

Passiamo all'articolo 2. Ricordo che nella seduta del 25 giugno scorso il relatore ha presentato un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 2 di cui, per maggior chiarezza, do nuovamente lettura:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

1. Il Ministro del turismo e dello spettacolo fissa i criteri ed i parametri per la valutazione e la scelta dei progetti relativi agli interventi previsti nell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), d), ed e) ed il termine per la presentazione delle relative domande, sentita una commissione tecnica, presieduta dallo stesso Ministro del turismo e dello spettacolo e composta dal Ragioniere generale dello Stato, dal direttore generale della Cassa depositi e

prestiti, dai vicepresidenti delle Sezioni autonome per il credito cinematografico e teatrale della Banca nazionale del lavoro e da tre esperti, nominati dal Ministro, di materie urbanistiche, uno scelto nell'ambito degli operatori qualificati del settore tra gli esperti di problemi connessi con la realizzazione di impianti di spettacolo.

2. Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si ha riguardo, per i criteri ed i parametri di valutazione a scelta, alla capienza ed all'adeguato sfruttamento dello spazio, all'innovazione tecnologica con particolare riferimento alle capacità acustiche.

3. I criteri ed i parametri di valutazione e scelta relativi agli interventi previsti nell'articolo 1, comma 1, lettera c), tengono conto della polivalenza e del valore culturale degli impianti da acquistare, costruire o ristrutturare, con particolare riguardo agli interessi delle comunità locali alle necessità di riequilibrio territoriale. Prioritario in ogni caso dovrà essere considerato l'adeguamento della sala degli arredi alle vigenti norme di sicurezza.

4. I criteri ed i parametri elaborati ai sensi dei commi 1, 2 e 3, saranno emanati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e sono quindi adottati dal Ministro del turismo e dello spettacolo, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le domande dei soggetti interessati devono essere presentate al Ministero del turismo e dello spettacolo entro il termine previsto dal comma 4 e devono indicare le opere da realizzare, la localizzazione e la tipologia degli interventi, i tempi di attuazione e la spesa prevista, l'eventuale concessionario per la realizzazione che dovrà curare anche la gestione, le tecnologie innovative eventualmente utilizzate, con particolare riferimento, per quanto concerne gli impianti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) ed f), alle capacità acustiche, al rispetto della normativa relativa all'abolizione delle barriere architettoniche; devono essere corredate da una mappa relativa alle strutture

di spettacolo esistenti nel territorio del soggetto richiedente.

6. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Ministro del turismo e dello spettacolo, con proprio decreto, sentita la commissione tecnica di cui al comma 1, individua le aree geografiche interessate per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e d), avendo riguardo dell'equilibrata distribuzione degli interventi stessi sul territorio nazionale, con particolare riferimento all'ampiezza del bacino di utenza, ed elabora il piano di riparto dei fondi stanziati per la realizzazione degli interventi previsti nell'articolo 1, comma 1, lettera c), sulla base dei criteri e dei parametri di valutazione e scelta fissati ai sensi del presente articolo. Ai fini del riparto la commissione tecnica è integrata di volta in volta dall'assessore regionale competente per territorio o da un suo delegato.

7. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni, provincie e loro consorzi, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1 comma 1, lettere a), b) e d), anche nel caso in cui la costituzione e la gestione degli impianti vengano affidate in concessione a privati, mutui ventennali fino all'importo complessivo di lire 520 miliardi, di cui 260 miliardi per il programma da redigere nell'anno 1992 e 260 miliardi per il programma dell'anno 1993, con onere di ammortamento assistito dalla contribuzione statale nella misura del 6 per cento; i mutui concessi per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), non devono superare, complessivamente, il 50 per cento dell'importo previsto nel presente comma.

8. A tali fini sono autorizzati i limiti di impegno di lire 20 miliardi e di ulteriori 20 miliardi a decorrere, rispettivamente, dal 1991 al 1992.

9. Al comune di Venezia, per la realizzazione dell'intervento di cui all'articolo 1, lettera e), sono assegnati lire 25 miliardi per l'anno 1993.

10. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, let-

tera c), gli enti sono tenuti a trasmettere mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a pena di scadenza, entro il termine di 120 giorni successivi alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto previsto dal comma 6, la domanda di mutuo corredata del progetto esecutivo. Entro i successivi 45 giorni dalla scadenza di detto termine, la Cassa depositi e prestiti comunica al Ministero del turismo e dello spettacolo l'elenco degli enti che abbiano trasmesso la domanda di mutuo ed il progetto esecutivo. Il Ministro revoca il contributo concesso ai soggetti risultanti inadempienti ed utilizza le somme disponibili secondo le modalità indicate nel comma 6.

11. Il Ministro del turismo e dello spettacolo esercita l'alta vigilanza sulla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e d), e nomina le commissioni per la loro collaudazione, anche in corso d'opera.

(Sostituisce gli emendamenti 2. 2, 2. 3, 2. 4, 2. 5, 2. 6, 2. 7, 2. 8).

2. 20.

A tale emendamento sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

Al comma 4 sostituire le parole I criteri ed i parametri elaborati ai sensi dei commi 1, 2 e 3, saranno emanati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e sono quindi adottati con le seguenti I criteri ed i parametri elaborati ai sensi dei commi 1, 2 e 3, nel rispetto dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono adottati.

0. 2. 20. 2.

Il Relatore.

Al comma 4 dopo le parole con proprio decreto aggiungere le seguenti sentite le competenti Commissioni parlamentari.

0. 2. 20. 1.

Bordon, Di Prisco, Masini.

Al comma 7 sostituire le parole di lire 520 miliardi, di cui 260 miliardi per il programma da redigere nell'anno 1992 e 260 miliardi per il programma dell'anno 1993 con le seguenti di lire 260 miliardi.

0. 2. 20. 3.

Il Relatore.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. A tali fini è autorizzato il limite di impegno ventennale di lire 20 miliardi a decorrere dal 1992.

0. 2. 20. 4.

Il Relatore.

I subemendamenti 0.2.20.3 e 0.2.20.4 recepiscono le condizioni espresse dalla Commissione bilancio mentre il subemendamento 0.2.20.2 è volto ad apportare un mero perfezionamento tecnico.

MAURO DEL BUE, *Relatore*. Sono favorevole al subemendamento Bordon ed altri 0.2.20.1.

LUCIANO REBULLA, *Sottosegretario di Stato per il turismo e per lo spettacolo*. Sono favorevole ai subemendamenti presentati all'emendamento 2.20 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0.2.20.2.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento Bordon ed altri 0.2.20.1.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0.2.20.3.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0.2.20.4.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2.20, interamente sostitutivo del-

l'articolo 2, con le modifiche testé appor-

tate.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3. Ricordo che, sempre nella seduta del 25 giugno scorso il relatore ha presentato un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 3, di cui, per maggior chiarezza, do nuovamente lettura:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

1. Gli interventi finanziari previsti dalla legge 23 luglio 1980, n. 378, istitutiva del fondo di sostegno presso la Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro e della legge 30 aprile 1985, n. 163, articolo 13, secondo comma, lettera *b*), nonché dalla lettera *e*) dello stesso comma istitutivo del fondo speciale presso la Sezione autonoma del credito teatrale della Banca nazionale del lavoro, sono estesi anche agli esercenti per l'acquisto delle sale di spettacolo di cui siano conduttori o affittuari da almeno cinque anni. In tal caso il bene acquistato non può essere distolto dalla sua destinazione prima che siano decorsi dieci anni dalla data dell'acquisto.

2. Per l'adattamento, la costruzione o il completamento di immobili da adibire a sale di pubblico spettacolo, teatrale, musicale o cinematografico, nonché per l'acquisto di sale già in attività, è assegnato un contributo in conto interessi pari al 6 per cento dei mutui concessi da banche, enti e società finanziarie legalmente costituite comprendendo anche quelli già sottoscritti alla data di approvazione della presente legge.

3. Per le finalità di cui al precedente comma sono autorizzati i limiti di impegno decennali di lire 5 miliardi a decorrere dal 1990 e di ulteriori lire 5 miliardi a decorrere dal 1991 per alimentare:

a) il fondo di sostegno di cui al comma 1 di lire 3 miliardi a partire dal 1992;

b) il fondo speciale di cui al comma 1 di lire 2 miliardi a partire dal 1990 e di ulteriori 2 miliardi a partire dal 1992.

4. Gli apporti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dovranno essere tenuti con contabilità separate e gli importi non utilizzati alla fine di ciascun esercizio finanziario saranno destinati per le finalità complessive dei rispettivi fondi.

5. Il contributo di cui al comma 3 sarà corrisposto su mutui che non superino per ciascuna sala o impianto la somma di lire 1.500 milioni, ovvero sulla parte dei mutui non eccedente tale somma e comunque fino all'importo complessivo di lire 50 milioni e di lire 33.000 milioni di mutui, rispettivamente, per le lettere a) e b) del comma 3.

(Sostituisce i subemendamenti 0.3.2.1 e 0.3.2.2 e l'emendamento 3.2).

3. 20.

Avverto che il relatore ha presentato il seguente subemendamento volto a recepire una delle condizioni espresse nel parere della Commissione bilancio:

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Per le finalità di cui al precedente comma è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 5 miliardi a decorrere dal 1992 per alimentare:

a) il fondo di sostegno di cui al comma 1 per lire 3 miliardi a decorrere dal 1992;

b) il fondo speciale di cui al comma 1 per lire 2 miliardi a partire dal 1992.

0. 3. 20. 1.

LUCIANO REBULLA, *Sottosegretario di Stato per il turismo e per lo spettacolo*. Sono favorevole al subemendamento 0.3.20.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0.3.20.1.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 3.20, interamente sostitutivo dell'articolo 3, con la modifica testé apporata.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4, accantonato nella seduta del 1 agosto 1990. Ne do lettura:

ART. 4.

1. Il Comitato di coordinamento per la programmazione degli impianti per lo spettacolo è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo; esprime il proprio parere sui criteri e parametri di valutazione dei progetti elaborati per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c); è composto dal Ministro stesso, che lo presiede, dai presidenti delle giunte regionali o dai componenti delle giunte medesime a tal fine delegati. Ciascun assessore può essere sostituito da un supplente designato dal presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente. Il Comitato è convocato dal Ministro. Le riunioni sono valide in prima convocazione con la presenza della metà dei componenti ed in seconda convocazione con la presenza di un terzo.

2. Per le proprie esigenze di funzionamento il Comitato di coordinamento per la programmazione degli impianti per lo spettacolo si avvale dell'ufficio di segreteria paritetico Stato-regioni costituito con l'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 4.

4. 1.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 4, di cui il relatore ha chiesto la soppressione.

(È respinto).

L'articolo 4 si intende pertanto soppresso.

Passiamo all'articolo 5, accantonato nella seduta del 1 agosto 1990. Ne do lettura:

ART. 5.

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2, comma 8, e dell'articolo 3, comma 2, determinato in lire 25 miliardi per il 1990 ed in lire 50 miliardi per il 1991, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento « Realizzazione e ristrutturazione di impianti destinati agli spettacoli musicali, teatrali e cinematografici (rate di ammortamento mutui) » iscritto ai fini del bilancio triennale 1989-1991 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989.

2. Il Ministro del lavoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento volto ad ottemperare ad un'altra delle condizioni espresse nel parere della Commissione bilancio:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'onere derivante dall'articolo 2, commi 7, 8 e 9, e dall'articolo 3, comma 3, pari a lire 50 miliardi in ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede, per gli anni 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni relative ai medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 all'uopo utilizzando l'accantonamento « Realizzazione e ristrutturazione di impianti destinati agli spettacoli

musicali, teatrali e cinematografici (di cui 25 mila milioni per rate ammortamento mutui) ».

5. 1.

Ricordo che nella seduta del 1° agosto 1990 erano stati approvati in linea di principio alcuni articoli aggiuntivi di cui, per maggiore chiarezza, do nuovamente lettura:

Dopo l'articolo 5, aggiungere i seguenti:

ART. 5-bis.

1. L'articolo 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è così sostituito:

ART. 31. — 1. La costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale ed arene per spettacoli cinematografici, nonché l'ampliamento di sale o arene cinematografiche già in attività sono subordinati alla preventiva autorizzazione del Ministro del turismo e dello spettacolo.

2. L'autorizzazione è necessaria anche per utilizzare in maniera non occasionale un teatro come sala di proiezioni cinematografiche.

3. I criteri per la concessione dell'autorizzazione prevista dai commi 1 e 2, nonché dall'articolo 33, sono determinati ogni due anni con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia, tenendo conto dalle sale esistenti e della popolazione, fatte salve le norme vigenti in materia di sicurezza nonché l'esigenza di assicurare la priorità ai trasferimenti delle sale già esistenti nel territorio comunale.

2. L'autorizzazione prevista dagli articoli 31 e 33 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, nel caso in cui gli interventi di costruzione, trasformazione ed ampliamento di immobili da destinare a sale o arene cinematografiche ovvero all'ampliamento di sale ed arene già in attività abbiano formato oggetto di finanziamento

ai sensi della presente legge è rilasciata unitamente al provvedimento con cui viene disposto il finanziamento.

3. L'autorizzazione all'apertura di sale di spettacolo costituisce titolo per il rilascio della autorizzazione alla vendita di oggetti attinenti alle attività di spettacolo e la prestazione di servizi complementari, secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e artigianato di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo.

5. 01.

ART. 5-ter.

1. Le disposizioni relative alle agevolazioni fiscali sui reinvestimenti nel settore dello spettacolo previste dagli articoli 7, 8, 9, 10, 11, comma 2, 12 e 14 della legge 30 aprile 1985, n. 163, sono prorogate fino al 31 dicembre 1992.

5. 02.

ART. 5-quinquies.

1. Fino al 31 dicembre 1992 il tasso dei mutui contratti ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, per le operazioni di finanziamento per la distribuzione di film nazionali e comunitari, per la parte, avente ad oggetto le spese di pubblicità dei film stessi, o per l'esportazione di film nazionali è ridotto al cinquanta per cento di quello vigente.

5. 04.

ART. 5-sexies.

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 5-ter valutabile per l'anno 1990 in lire 6.500 milioni ed all'onere derivante dall'articolo 5-quater valutabile per il 1990 in lire 3.500 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 8044 (Fondo interventi per il credito cinematografico) dello stato di

previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo.

5. 05.

Ricordo altresì che nella seduta del 25 giugno 1991 il relatore aveva presentato un ulteriore articolo aggiuntivo, di cui, per maggiore chiarezza do nuovamente lettura:

Dopo l'articolo 5-sexies, aggiungere il seguente:

ART. 5-septies.

1. Entro il 31 dicembre 1991 il Ministro dell'interno provvede ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, alla emanazione di un regolamento coordinato delle disposizioni di sicurezza e di prevenzione incendi per i luoghi di spettacolo e intrattenimento, così come individuati dall'articolo 17 della circolare del Ministro dell'interno del 15 febbraio 1951 recante « Norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi ed altri locali di spettacolo in genere ».

2. Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 1 sono prorogati i termini attualmente previsti o per legge o disposizione amministrativa per l'adeguamento dei luoghi di spettacolo alle norme di sicurezza e prevenzione incendi.

5. 020.

LUCIANO REBULLA, *Sottosegretario di Stato per il turismo e per lo spettacolo*. Sono favorevole all'emendamento del relatore 5.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 5.1 del relatore.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 con la modifica testé apportata.
(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo 5.01.

LUCIANO REBULLA, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del relatore 5.01.
(È approvato).

Passiamo agli articoli aggiuntivi del relatore 5.02, 5.04 e 5.05 sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere contrario.

WILLER BORDON. Sono dispiaciuto del parere negativo espresso dalla Commissione bilancio, poiché si tratta delle agevolazioni fiscali che da tempo tentiamo di introdurre a favore del settore dello spettacolo.

PRESIDENTE. Allo stato, non ci si può che adeguare al parere espresso dalla Commissione bilancio.

LUCIANO REBULLA, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Il Governo condivide l'avviso del presidente nel senso cioè che ci si deve adeguare al pronunciamento dalla V Commissione.

MAURO DEL BUE, *Relatore*. Stante il parere contrario espresso dalla Commissione bilancio sugli articoli aggiuntivi 5.02, 5.04 e 5.05 da me presentati, li ritiro, preannunciando nel contempo la presentazione di un subemendamento teso a prevedere un perfezionamento tecnico all'articolo aggiuntivo 5.020 da me formalizzato.

PRESIDENTE. Gli articoli aggiuntivi 5.02, 5.04 e 5.05 si intendono pertanto ritirati.

Il relatore ha presentato il seguente subemendamento:

All'articolo 5-septies, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Entro il 31 dicembre 1991 il Ministro dell'interno provvede ai sensi dell'ar-

ticolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, alla emanazione di un regolamento coordinato delle disposizioni di sicurezza e prevenzione incendi per i luoghi di spettacolo e intrattenimento, così come individuati dall'articolo 17 della circolare del Ministro dell'interno 15 febbraio 1951, n. 16, e successivi aggiornamenti, recante « Norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi ed altri locali di spettacolo in genere ».

0.5.020.1.

LUCIANO REBULLA, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Il Governo si rimette alla Commissione per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo 5.020 del relatore poiché il Ministero dell'interno si è espresso negativamente.

PRESIDENTE. Ricordo che al riguardo la Commissione affari costituzionali, in data 4 luglio 1991, ha espresso parere favorevole.

Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0.5.020.1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del relatore 5.020 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Il relatore ha presentato il seguente emendamento al titolo:

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: « Disposizioni per la realizzazione, il ripristino e l'adeguamento di strutture idonee ad ospitare spettacoli teatrali, musicali, cinematografici e circensi.

Tit. 1

LUCIANO REBULLA, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore Tit. 1.
(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

WILLER BORDON. Il gruppo comunista-PDS voterà a favore del disegno di legge n. 3985, rispetto al quale non abbiamo risparmiato critiche soprattutto per la riduzione della dotazione finanziaria, tanto che sarebbe stato giusto modificare il titolo del provvedimento nel senso di far riferimento ai finanziamenti in favore del palazzo del cinema di Venezia anziché per la realizzazione di strutture idonee ad ospitare spettacoli.

Ciò nonostante, il testo rappresenta una prima apertura alle numerose realtà locali, territoriali e periferiche che necessitano di nuovi e più congrui finanziamenti, che ci auguriamo possano essere erogati con procedure agevoli e di facile accesso.

Abbiamo constatato con dispiacere — e non posso non imputarlo alla responsabilità della maggioranza, lo dico senza alcun intento polemico o demagogico — che ancora una volta il *tax shelter* (previsto nella legge madre) è stato eliminato in virtù del parere contrario espresso dalla V Commissione: parere contrario che si traduce in una mera e propria opposizione a questa misura, dal momento che nella Commissione bilancio (che è un organo del Parlamento) esiste una maggioranza. Resta quindi l'amarrezza nel constatare che una misura di cui si parla da tanti anni non riesce a trovare una sua continuità.

Ad ogni modo ribadisco che il nostro voto non può che essere favorevole poiché si tratta pur sempre di un primo provvedimento su una materia che ha bisogno di nuovi e più consistenti finanziamenti.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo, ai sensi del comma 2 dell'articolo 90 del regolamento.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modalità di finanziamento per la realizzazione o il ripristino di strutture idonee ad ospitare spettacoli teatrali, musicali e cinematografici » con il seguente nuovo titolo: « Disposizioni per la realizzazione, il ripristino e l'adeguamento di strutture idonee ad ospitare spettacoli teatrali, musicali, cinematografici e circensi » (3985):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Hanno votato sì	28
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Amalfitano, Amodeo, Aniasi, Bordon, Buonocore, Cafarelli, Casati, Ceruti, Ciliberti, Cordati Rosaia, Del Bue, Di Prisco, Fachin Schiavi, Ferrari Bruno, Gelli, Lat-
teri, Masini, Petrocelli, Pinto Renda, Pisci-
cchio, Portatadino, Quercioli, Savino, Seppia, Soave, Tesini, Veltroni e Viti.

La seduta termina alle 16.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 24 settembre 1991.